



Trascrizione effettuata da:

[Alessandro Giuliani](#)

Mittente:

Agenzia delle Entrate, Direzione Generale del Friuli Venezia-Giulia

Protocollo:

2011/18279

Oggetto:

interpello 908-85/2011 – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212

Istanza presentata il:

05/05/2011

Tags:

[aprire mercatino](#), [aprire mercatino usato](#)

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 6 del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente

### QUESITO

Il richiedente {omissis} titolare dell'omonima ditta individuale (d'ora in avanti Ditta), intende avviare un'attività di agenzia d'affari, nello specifico **intermediazione tra privati di oggetti usati**; trattasi di un'attività che utilizza il sistema del mandato con rappresentanza e del conto vendita, disciplinato come Agenzia d'Affari ai sensi degli artt. 115-120 del Regio Decreto 773 del 18 giugno 1931. L'opera prestata dalla Ditta è ricompensata mediante provvigione pagata dal venditore in percentuale sul valore della transazione.

~~~~~



Il *modus operandi* prevede quanto segue:

- Il potenziale privato venditore, dopo essere stato censito mediante apposita scheda anagrafica, rilascia alla Ditta un mandato con rappresentanza a vendere determinati beni, eventualmente previo loro recupero e ripristino a cura della stessa Ditta; nel mandato sono definite tutte le condizioni della vendita e la percentuale sul valore della transazione.
- La Ditta, dopo aver inserito in un software tutti i dati del potenziale venditore e quelli relativi ai beni, espone nei propri locali gli oggetti muniti di un'etichetta che identifica la provenienza.
- In caso di vendita di un oggetto la Ditta registra in una scheda i dati dell'acquirente e consegna a questi una ricevuta di vendita contenente i dati del bene venduto, gli estremi del venditore ed il prezzo pagato.
- La Ditta, al momento della vendita del bene, riscuote il prezzo ed assume la custodia delle somme incassate per conto del venditore iscrivendole in un apposito "Registro delle somme in custodia".
- quando il venditore ritorna presso i locali della Ditta per incassare il corrispettivo della vendita, la Ditta gli consegna quanto dovuto, trattenendo la provvigione di sua spettanza ed emettendo una fattura da cui risulta il ricavato globale incassato dalla vendita, la parte che spetta al venditore e l'importo che spetta alla Ditta per il servizio prestato, importo che viene regolarmente assoggettato all'aliquota Iva del 20% .
- Viene quindi scaricato il Registro delle somme in custodia.

Il problema riguarda l'individuazione del momento impositivo ai fini Iva dell'operazione: l'istante vorrebbe sapere se sia corretto emettere fattura per le commissioni maturate al momento della consegna al venditore della somma

~~~~~



lui spettante, oppure, se si debba anticipare il momento impositivo all'atto dell'incasso del corrispettivo di vendita dal terzo.

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'istante ritiene che il momento impositivo si verifichi solo quando la Ditta corrisponde al venditore il prezzo riscosso.

Supporta questa tesi precisando che:

- Il rapporto in essere con il venditore è un mandato con rappresentanza”;
- Venditore e acquirente sono privati non imprenditori, per cui l'operazione non rileva ai fini Iva;
- il rapporto tra il venditore e la Ditta non ha natura commerciale, ma riguarda esclusivamente una prestazione di servizi a fronte di un compenso in denaro (provvigione) da inquadrarsi ai sensi dell'art. 6 co. 1 del DPR 633/72. In questo senso richiama la Ris. 67 del 23 maggio 2000 e la Nota 2776 del 15.03.2007 del Ministero dello Sviluppo economico;
- non è applicabile il “regime del margine” previsto dall'art. 36 del DL 41/1995, in quanto tale particolare trattamento fiscale ha come presupposto l'acquisizione, da parte del soggetto passivo Iva, della proprietà del bene da rivendere;

In subordine, l'istante ritiene che il momento impositivo sia anticipato al momento dell'incasso del prezzo di vendita del bene, in quanto in tale importo è compresa anche la provvigione della Ditta.

~~~~~



## **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Premesso che nel mandato con rappresentanza il negozio giuridico si svolge direttamente tra mandante e terzo, in caso di prestazione effettuata dal mandante, quest'ultimo emette fattura direttamente nei confronti del terzo e riceve la fattura dal mandatario per la provvigione che verrà autonomamente assoggettata ad Iva.

Tuttavia, visto che nel caso prospettato il mandante è un privato, cioè un soggetto che, fuori delle attività previste dall'art. 55 del DPR 917/1986, incarica della vendita dei beni un terzo, il passaggio degli stessi da questi alla Ditta istante, non rileva ai fini IVA.

Trattasi perciò di un'operazione fuori dal campo di applicazione del tributo per carenza del presupposto soggettivo in capo al cedente.

La provvigione del mandatario rileverà, invece, autonomamente per cui quest'ultimo provvederà a fatturare il proprio servizio con l'applicazione dell'aliquota Iva ordinaria.

Si concorda, dunque, con la tesi prospettata dall'istante in ordine all'irrilevanza Iva dell'operazione tra venditore e acquirente, ed all'autonomia della prestazione del mandatario nei confronti del proprietario dei beni.

Per quanto riguarda il momento impositivo, l'art. 6 del DPR 633/72 prevede che le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Posto che il mandatario riceverà il compenso per la propria prestazione solo quando corrisponderà al privato venditore il prezzo riscosso, concordemente con la tesi prospettata dall'istante, si ritiene che la fattura dovrà essere emessa in quel momento.

Il direttore regionale

Paola Muratori

~~~~~